



Osservazioni sul DDL n. 28

a cura di **Cesare Moreno**, presidente di Maestri di Strada onlus

1- Comunità educante o equipe psicopedagogica?

Non si evince dal testo né dalla discussione cosa sia la comunità educante. Se ci riferiamo ai **Patti Educativi di Comunità** già promossi dal “Piano Scuola 2020-2021”, (approvato con Decreto del MIUR n. 39 del 26 giugno 2020), allora è bene citarli esplicitamente; come va sottolineato che i Patti Educativi di comunità Territoriali includono il privato sociale in quanto in grado di attivare risorse educative territoriali in una concezione aperta del sapere e dell’educazione. La comunità educante è il risultato di un diverso paradigma pedagogico e come tale non può essere introdotto tra le righe di un qualsiasi provvedimento legislativo.

Ricordiamo in proposito che la partecipazione del terzo settore alla comunità educante è fondante e che va inquadrata negli articoli 55-57 del Codice del Terzo Settore (legge 117 del 2017) e nel DM n.72 del 31/03/2021 – (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. N.117/2017). Al capo 2 - **Procedimento di Co-programmazione** e al capo 3 - **Procedimento di Co-progettazione**. Tale inquadramento assume anche un rilievo costituzionale in quanto realizza il dettato dell’art 118 del titolo V della costituzione al comma 4 ove si parla della **Sussidiarietà Decentrata**.

2- Lo status delle figure specialistiche

Una questione che si è posta già quarantacinque anni orsono è se lo psicologo, il pedagogo, l’educatore siano equiparati ai docenti o se abbiano una specifica configurazione e autonomia di lavoro. A suo tempo la contraddizione fu risolta inserendo nelle equipe docenti in servizio che avevano un titolo specifico e che facevano domanda. Questa soluzione sposta l’accento sul singolo, come se uno psicologo, un educatore, un pedagogo potessero agire come professionisti singoli. Viceversa se si intende configurare un servizio occorre creare una organizzazione basata sulle specifiche regole professionali e soprattutto occorre individuare una sede istituzionale in cui si realizza il raccordo di queste figure tra di loro e soprattutto con l’intera comunità educante che è fatta di docenti, genitori, educatori del territorio e i giovani allievi stessi quando si coltiva lo spirito di cooperazione e solidarietà umana.

Anche se il Testo del DDL rimanda all’emissione di norme riguardanti il reclutamento, è bene che in un disegno di legge si precisi se si intende “distaccare” alcuni insegnanti specializzati o viceversa si voglia istituire un servizio di tipo nuovo nel sistema scolastico.

3- Rapporti con i Comuni e le ASL

La legge 270/1982 ha trasferito – ma la cosa non è del tutto chiara – i compiti delle equipe psicopedagogiche al Servizio Sanitario Nazionale. Comunque stiano le cose, resta il problema di quale rapporto si stabilirà tra queste figure interne alla scuola e quelle analoghe presenti nelle ASL e nei servizi Comunali. Logica vorrebbe che le figure interne alla scuola abbiano compiti più strettamente connessi all’attività didattica e alla gestione dei gruppi classe, mentre funzioni più specialistiche e individuali vanno riservate alle ASL, tuttavia anche la relazione tra questi tipi di servizio vanno regolate.



4- Rapporti con la dirigenza e con gli organi collegiali, con i giovani allievi e le famiglie

Non si evince dal testo in che modo le figure dell'educatore, del pedagogo e dello psicologo si rapportano con la dirigenza e con gli organi collegiali. Ricordiamo che la presenza di equipe socio psico-pedagogiche risale alla CM 167 del luglio 1978 e che esse ebbero esistenza problematica e a tutt'oggi esistono in alcune regioni o città e si "contendono" con i comuni un ruolo nella scuola. Il problema di fondo è il loro ruolo rispetto alla dirigenza e agli organi collegiali. Si tratta di figure di consulenza il cui parere può essere ascoltato o no oppure si tratta di figure corresponsabili dei progetti educativi personalizzati? Il loro intervento si configura come un intervento medico che richiede l'autorizzazione dei familiari o si tratta di figure che operano nell'ambito del diritto costituzionale all'istruzione e quindi i familiari non possono sottrarre la giovane persona all'intervento educativo pena una violazione dell'inalienabile diritto della giovane persona a ricevere una istruzione ed educazione efficace?